



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AFFARI GENERALI

Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

MM/DS

Tit. I/13

Decreto Rettorale n.* del*.

**n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

Oggetto: Indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio 2020-2022.

IL RETTORE

Vista la Legge 28 giugno 1977, n. 394, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria e in particolare l'art. 2, che stabilisce la composizione del Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività;

Vista la Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 – “Diritto allo studio universitario” e in particolare l'art. 23 bis che istituisce l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università), comma 2, lettera h), che prevede di garantire una rappresentanza elettiva degli studenti, negli organi collegiali, non inferiore al 15% dei componenti;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 e in particolare l'art. 87 (Rappresentanze studentesche);

Considerato che il mandato delle rappresentanze degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari ha durata biennale ed è pertanto necessario rinnovarle in vista del mandato 2020-2022;

Richiamato il nuovo “Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti negli organi universitari ed extra-universitari”, emanato con Decreto Rettorale n. 185 del 21 gennaio 2021 e in particolare l'art. 76 (Disciplina delle operazioni di *e-voting*) del Capo V, il quale, in occasione delle elezioni del 2021, prevede che il Rettore, sentite le rappresentanze degli studenti, possa stabilire elezioni da svolgersi attraverso modalità di *e-voting*;

Richiamato, altresì, il comma 2 del suddetto art. 76 in virtù del quale: “Per quanto non strettamente attinente alla procedura di *e-voting* si rinvia a quanto previsto dal Capo I del presente Regolamento; i termini e le scadenze in esso individuate possono subire modifiche per un adeguamento della procedura elettorale alle specifiche tecniche del sistema di *e-voting*. Tali modifiche sono definite nel Decreto Rettorale di indizione”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Sono indette, per il biennio 2020-2022, con procedura *e-voting*, ai sensi del CAPO V del “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari” (di seguito Regolamento Elettorale), le elezioni de* rappresentanti de* studentesse/studenti negli organi universitari ed extra-universitari di seguito elencati:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;
- d) Comitato Universitario per lo Sport;
- e) Consigli di Dipartimento;
- f) Consigli di Corso di studio/integrati per laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.
- g) Consigli delle Scuole.

È indetta, inoltre, *la consultazione per i rappresentanti de* studentesse/studenti nel Comitato Unico di Garanzia.*

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- **23 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 21.00**
- **24 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 21.00**
- **25 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00.**

Il numero de* studentesse/studenti regolarmente iscritt* alla data di indizione delle elezioni è indicato nella tabella allegata (tabella 1).

Art. 2 - Elettorato attivo

L’elettorato attivo spetta alle/gli studentesse/studenti di ogni livello, che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritt* in corso o fuori corso all’anno accademico corrente, ivi compres* coloro che sono iscritt* ai corsi di studio di I livello dell’anno accademico precedente in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria. Spetta, altresì, alle/agli studentesse/studenti *Erasmus incoming* risultanti dal data base della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

L’iscrizione de* studentesse/studenti e de* dottorande/dottorandi all’Università è comprovata dall’inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni e pubblicati ai sensi dell’art. 3 del presente Decreto.

L’elettorato attivo è ripartito come di seguito indicato:

- a) per il Senato Accademico (ripartito in tre collegi ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Regolamento elettorale), il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Unico di Garanzia, l’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il Comitato Universitario per lo Sport, **spetta:** a tutt* le/gli studentesse/studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico e del vecchio ordinamento, alle/ai dottorande/i nonché alle/agli studentesse/studenti *Erasmus incoming*.
- b) per i Consigli di Dipartimento, **spetta:** a tutt* le/gli studentesse/studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, dei corsi dipartimentali. Nel caso di corsi interdipartimentali tali studentesse/studenti esprimono un voto per il Dipartimento capofila del corso di studio a cui sono iscritti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

c) per i Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), **spetta**: a tutt* le/gli studentesse/studenti iscritte/i ai corsi corrispondenti.
d) per i Consigli delle Scuole, **spetta**: a tutt* le/gli studentesse/studenti iscritte/i ai corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento afferenti alla Scuola.

Art. 3 – Divulgazione elenchi elettorato attivo.

Gli elenchi provvisori de* elettrici/elettori sono consultabili, a far data da **lunedì 22 febbraio 2021**, sul portale di Ateneo. Le elettrici/gli elettori sono tenut* a controllare gli elenchi e, qualora pur risultando regolarmente iscritt* non risultino inclus* nell'elenco, devono segnalarlo entro e non oltre **le ore 12.00 di venerdì 26 febbraio 2021**, inviando una mail a votazioni@unito.it.

L'Ufficio, fatti i dovuti accertamenti, darà immediato riscontro. Avverso la decisione dell'ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale **entro le ore 12.00 di mercoledì 3 marzo 2021**.

La Commissione elettorale decide, in via definitiva, entro **lunedì 8 marzo 2021**.

Gli **elenchi definitivi** sono pubblicati a far data da **mercoledì 10 marzo 2021**.

Art. 4 – Elettorato passivo

Per tutti gli organi collegiali nell'ambito dell'elettorato attivo, l'elettorato passivo è riservato a* studentesse/studenti di ogni livello iscritt* per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ai rispettivi corsi, nonché a* studentesse/studenti iscritt* ai corsi di studio di I livello dell'anno accademico precedente, in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria, che dichiarino, per iscritto, di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritt* a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

Nessun* elettrice/elettore può presentare la propria candidatura per più di uno dei seguenti Organi:

- Senato Accademico (ripartito in tre collegi ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Regolamento elettorale),
- Consiglio di Amministrazione,
- Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario,
- Comitato Universitario per lo Sport,
- Comitato Unico di Garanzia,

e, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3, nessun* elettrice/elettore può presentare la propria candidatura per più di due dei seguenti Organi:

- Consiglio di Dipartimento,
- Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
- Consigli delle Scuole.

Ai fini dell'elezione delle/dei rappresentanti nei Consigli di corso di studio la candidatura è da intendersi per tutti i Consigli di corso di studio affini e non per un singolo Consiglio di corso di studio; **a tal fine è comunque necessaria la presentazione della lista per il/i cors* affin***. Le affinità dei Consigli di corso di studio, ai soli fini elettorali, sono definite nella tabella allegata al Regolamento Elettorale.

Il mandato, di durata biennale, in un organo è rinnovabile per una sola volta.

Ai fini dell'elezione delle/dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, per i Dipartimenti in cui il numero complessivo de* iscritt* ai corsi di studio afferenti ai medesimi sia inferiore al numero complessivo de* eligendi moltiplicato per cinque, possono presentare la propria candidatura studentesse/studenti iscritt* a corsi di studio interdipartimentali a condizione che il Dipartimento per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

il quale si presenta la candidatura sia uno dei Dipartimenti di riferimento del corso di studio a cui è iscritt* la studentessa/lo studente ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto.

Art. 5 - Termine per la presentazione delle liste

La presentazione delle liste deve avvenire tramite apposita procedura web, entro e non oltre, a pena di decadenza, **le ore 12 di mercoledì 3 marzo 2021**. Le modalità operative per la presentazione e la sottoscrizione delle liste nella suddetta procedura web saranno pubblicate nell'apposita sezione del portale di Ateneo dedicata alle elezioni: <http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni>.

Ogni gruppo di studentesse/studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo). Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi all'interno dell'Università, oppure riproducenti soggetti religiosi.

Le liste presentate nell'ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo per cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme, ma dovranno in ogni caso **essere presentate ai sensi del comma precedente**. Nel caso di corsi di studio individuati come affini ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Elettorale, il requisito dell'identità dell'organo deve sussistere per almeno uno dei corsi.

Con riferimento a* presentatrice/presentatore di lista si precisa che:

- a) può sottoscrivere la lista e in mancanza di sua sottoscrizione non sarà computat* tra le/i sottoscrittrici/sottoscrittori;
- b) non può candidarsi.

Per **le liste non presenti nell'ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o denominazione cambiati, devono essere raccolte**, nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei rispettivi organi, **le firme di:**

- a) almeno 50 elettrici/elettori **non candidat***, complessivamente raccolte per tutti i seguenti organi, (lettera a) comma 2 dell'art. 4 del Regolamento Elettorale):
 - Senato Accademico,
 - Consiglio di Amministrazione,
 - Comitato Unico di Garanzia,
 - Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario,
 - Comitato Universitario per lo Sport,
- b) almeno 20 elettrici/elettori **non candidat*** per i Consiglio di Dipartimento (lettera b) comma 2 dell'art. 4 del Regolamento elettorale).
- c) almeno 5 elettrici/elettori **non candidat*** per i seguenti organi (lettere c) e d) comma 2 dell'art. 4 del Regolamento elettorale):
 - Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
 - Consigli delle Scuole.

Le firme raccolte per il Consiglio di un singolo corso di studio valgono anche per i Consigli dei corsi di studio individuati come affini.

Le firme de* presentatrici/presentatori devono essere corredate dai dati richiesti dalla procedura web che hanno valore di autocertificazione. Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.

Nessun* elettrici/elettore può sottoscrivere la presentazione di più candidature per uno stesso Organo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

I manifesti de* candidat* sono pubblicati sul portale di Ateneo, almeno dodici giorni prima delle elezioni.

Entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale verifica la candidabilità e l'eleggibilità de* candidat*; avverso tale decisione è ammessa la presentazione di ricorso almeno 10 giorni prima della data delle votazioni. La Commissione Elettorale decide, in via definitiva, almeno 5 giorni prima delle votazioni.

Art. 6 – Numerazione delle liste

Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale con il numero assegnato mediante sorteggio.

Art. 7 – Sistema elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale, con un **numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi** per i seguenti organi:

- Senato Accademico,
- Consiglio di Amministrazione,
- Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario,
- Comitato Universitario per lo Sport,

e con **un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi** per i seguenti organi:

- Consiglio di Dipartimento,
- Consiglio di corso di Studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
- Consigli delle Scuole.

Le/gli elettrici/elettori possono esprimere:

1 preferenza per l'elezione de* rappresentanti de* studentesse/studenti nei seguenti organi:

- Senato Accademico,
- Consiglio di Amministrazione,
- Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario,
- Comitato Universitario per lo Sport,
- per la consultazione relativa al Comitato Unico di Garanzia,

al massimo 3 preferenze per l'elezione delle/dei rappresentanti nei seguenti organi:

- Consiglio di Dipartimento,
- Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
- Consigli delle Scuole.

Art. 8 - Propaganda elettorale

Le/i Direttrici/Direttori di Scuola o Dipartimento, su richiesta de* candidat*, possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni le lezioni, per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Direttrice/Direttore e le/i candidat* appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).

In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Sul portale di Ateneo è messo a disposizione uno spazio da dedicare alla pubblicazione dei programmi elettorali delle liste. A tal fine, a partire dalla data di pubblicazione del manifesto elettorale a seguito della verifica sulla candidabilità e la eleggibilità de* candidat* da parte della Commissione Elettorale, ed entro le ore 12,00 del 22 marzo 2021, sarà possibile inviare i programmi elettorali all'indirizzo votazioni@unito.it; l'ufficio provvederà alla pubblicazione. È ammessa la pubblicazione di un unico documento per ciascuna lista da presentare in formato pdf.

Nei giorni delle votazioni è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale presso gli spazi, fisici e digitali, dell'Ateneo e dell'Ente Universitario per il Diritto allo Studio.

Art. 9 – Numero de* eligend*

Le/gli eligend* sono:

- a) 6 per il Senato Accademico dell'Università;
- b) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) 6 per l'Assemblea regionale degli Studenti per il diritto allo studio universitario;
- d) 4 per il Comitato Universitario per lo Sport;
- e) Per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- f) Per i Consigli di Corso di studio/integrati di Laurea triennale, Specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- g) Per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo.

Il numero de* eligend* di cui alle lettere e), f) e g) è contenuto nelle tabelle che saranno pubblicate sul sito di Ateneo al momento dell'indizione.

Le/gli elett* al Senato Accademico saranno ugualmente suddivis* tra i sotto indicati raggruppamenti:

- a) Collegio 1: elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
 - da* studentesse/studenti dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Filosofia e scienze dell'educazione, Studi storici, Studi umanistici;
 - da* studentesse/studenti Erasmus incoming;
 - da* dottorand* afferenti agli stessi Dipartimenti.
- b) Collegio 2: elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
 - da* studentesse/studenti dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Scienze, Progetto e politiche del territorio, Management, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Culture, Politica e società, Economia Cognetti de Martiis, Giurisprudenza;
 - da* dottorand* afferenti agli stessi Dipartimenti.
- c) Collegio 3: elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
 - da* studentesse/studenti dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Scienza e tecnologia del farmaco, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica Giuseppe Peano, Scienze della Terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Neuroscienze, Oncologia, Scienze chirurgiche,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Scienze cliniche e biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze mediche, Scienze agrarie forestali e alimentari, Scienze veterinarie;

- da* dottorand* afferenti agli stessi Dipartimenti.

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgono con procedura e-voting.

Ciascun* elettrice/elettore vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria disponibilità.

Ciascun* elettrice/elettore riceve via e-mail, al proprio account istituzionale, una password; attraverso il Portale di Ateneo, previo inserimento delle proprie credenziali SCU, l'elettore/elettrice accede al servizio di e-voting. Eseguito l'accesso al servizio, all'elettrice/elettore sono presentate le liste de* candidat* di pertinenza.

Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

L'elettrice/elettore può esprimere le proprie preferenze fino al numero massimo previsto per ciascuna lista.

Compiute le operazioni di voto, all'elettrice/elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

Art. 11 – Scrutinio e proclamazione degli eletti

Lo scrutinio informatizzato è pubblico; sarà garantita la massima partecipazione alle operazioni di scrutinio attraverso modalità che saranno rese note attraverso la pubblicazione sul portale di Ateneo almeno 5 giorni prima della votazione.

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato viene redatto un verbale, che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di competenza di cui all'art. 30 del Regolamento Elettorale. Entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati dello scrutinio, sono ammessi ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali alla Commissione Elettorale, che decide su di essi entro 7 giorni e, contestualmente, proclama le elette/gli eletti.

Entro 3 giorni dalla data di conclusione dei lavori della Commissione Elettorale sui ricorsi di cui al comma precedente, avverso le decisioni della Commissione Elettorale, è ammesso ricorso, in seconda istanza, alla Commissione Elettorale d'Appello, che decide entro 7 giorni.

Art. 12 – Incompatibilità degli incarichi

Le/gli studentesse/studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino elett* in uno stesso Organo, sia come rappresentanti delle/degli studentesse/studenti, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

Art. 13 – Costituzione Commissione Elettorale e Commissione Elettorale d'Appello

Entro **venerdì 19 febbraio 2021** il Rettore, con proprio decreto, nomina la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d'Appello, ai sensi degli artt. 8 e 33 del Regolamento Elettorale. Le riunioni delle Commissioni possono svolgersi in modalità telematica.

Al fine della individuazione de* rappresentanti de* studentesse/studenti nelle Commissioni di cui al comma precedente, il Consiglio degli Studenti, entro e non oltre **martedì 16 febbraio 2021**, deve comunicare, nel rispetto delle minoranze:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- a) per la Commissione Elettorale: cinque studentesse/studenti scelt* nell'ambito dell'elettorato attivo, non candidat* né rappresentanti di lista, quali membri effettivi e due studentesse/studenti, non candidat* né rappresentanti di lista, quali componenti supplenti.
- b) per la Commissione Elettorale d'Appello: tre studenti/studentesse scelt* nell'ambito dell'elettorato attivo, non candidat* né rappresentanti di lista.

Art. 14 – Modalità per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale e alla Commissione Elettorale d'Appello.

I ricorsi alla Commissione Elettorale devono essere indirizzati alla/al Presidente della Commissione Elettorale e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall'indirizzo PEC del ricorrente all'indirizzo ateneo@pec.unito.it, indicando come oggetto: “**Elezioni - Ricorso alla Commissione Elettorale**”.

In subordine, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso l'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi, n. 8 - Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: mattino 8.30 – 12.30, pomeriggio 14.30 – 16.00.

I ricorsi alla Commissione Elettorale d'Appello sono indirizzati alla/al Presidente della Commissione Elettorale d'Appello e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall'indirizzo PEC del ricorrente all'indirizzo ateneo@pec.unito.it, indicando come oggetto “**Elezioni - Ricorso alla Commissione Elettorale d'Appello**”.

In subordine, i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso l'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi, n. 8 - Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: mattino 8.30 – 12.30, pomeriggio 14.30 - 16.00.

Non è ammessa altra modalità di presentazione dei ricorsi.

Art. 15 – Coordinamento delle operazioni elettorali

Il coordinamento delle operazioni elettorali è affidato all'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali ubicata in Via Verdi, n. 8 - IV piano, a Torino. Eventuali comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo mail: votazioni@unito.it

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariarosaria Muci.

Il procedimento elettorale si concluderà entro 90 giorni con il provvedimento di nomina degli eletti.

Art. 16 – Durata del mandato e sostituzione

1. Le/gli elett* durano in carica due anni. Qualora in corso di mandato una/un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra la/il candidat* prim* tra le/i non elett*, nell'ambito della stessa lista. Sono fatti salvi i casi de* elett* che conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritt* a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

Qualora la lista delle/dei subentranti sia esaurita, la/il Presidente dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. La/il nuov* elett* cessa dalla carica alla scadenza del mandato della/del rappresentante o delle/dei rappresentanti al cui posto sono subentrat*.

ART. 17 – Trattamento dati personali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi n. 8, 10124, Torino, (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore.

L'Università degli Studi di Torino tratterà i dati personali, conferiti dalle/dai candidate/i, e i dati personali del corpo elettorale per le finalità istituzionali di gestione della procedura elettorale, attraverso soggetti previamente autorizzati. I dati sono altresì trattati attraverso procedure informatiche: per la fase della presentazione delle candidature, dal Consorzio CINECA, e per la fase della votazione on line, dall'operatore ELIGO ID Technology S.r.l., entrambi nominati quali Responsabili Esterni del Trattamento, e da personale di supporto alla configurazione del sistema.

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della procedura.

Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del Regolamento privacy europeo n. 679 del 2016.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università attraverso l'invio di specifica istanza - ad oggetto: "*diritti privacy*" - alla Direttrice della Direzione Affari Generali a cui afferiscono i dati, all'indirizzo di posta elettronica direzione.affarigenerali@unito.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpdc@unito.it.

Le/gli interessate/i (i soggetti a cui si riferiscono i dati) hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it).

I dati sono trattati per il tempo necessario per l'espletamento della procedura elettorale e conservati per finalità di documentazione amministrativa per sempre; i soli dati di contatto sono conservati per la durata del mandato negli organi universitari ed extra-universitari.

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Decreto di indizione si fa rinvio al Regolamento Elettorale.

Tutte le volte in cui, nel presente decreto di indizione, si fa riferimento al portale di Ateneo, si rinvia al seguente link: <https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni>.

IL RETTORE

(Prof. Stefano GEUNA)

*(documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n.82/2005)*

Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali, apposto digitalmente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TABELLA 1

DIPARTIMENTO	A.A. 2020/2021
	Iscritti attivi
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	527
CHIMICA	1.944
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	8.774
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	1.386
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	6.468
FISICA	1.401
GIURISPRUDENZA	7.134
INFORMATICA	3.004
INTERATENEIO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO	57
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	6.561
MANAGEMENT	8.837
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	1.330
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	30
ONCOLOGIA	73
PSICOLOGIA	3.312
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	1.677
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	2.693
SCIENZE CHIRURGICHE	830
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	1.955
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	2.394
SCIENZE DELLA TERRA	294
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	4.341
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	1.825
SCIENZE MEDICHE	3.668
SCIENZE VETERINARIE	1.240
STUDI STORICI	2.635
STUDI UMANISTICI	7.300
Totale iscritti di I e II livello	81.690
Totale Dottorandi iscritti	1.046